

# MADE IN ITALY: SFIDE E OPPORTUNITA' NELLA STAGIONE DELLE GRANDI RIFORME

## LE OPPORTUNITA' PER IL MADE IN ITALY

La capacità delle imprese italiane di espandersi nei mercati internazionali, la realizzazione di prodotti di qualità di indiscusso valore e la forza del marchio “Made in Italy” rendono l'Italia il **sesto Paese al mondo per volumi di esportazioni**.

ARcom Formazione, nel corso della prima edizione del Forum del Commercio internazionale, ha dedicato un tavolo tematico all'approfondimento e al dibattito sulle più importanti sfide e opportunità connesse al Made in Italy. Nel tavolo dedicato al “**Made in Italy nelle stagioni delle grandi riforme**”, moderato dalla dott.ssa Marica Mestieri, doganalista esperta e membro del Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, sono state delineate le nuove opportunità che si prospettano per gli operatori del commercio internazionale.

## I DATI SUL MADE IN REGISTRANO UN TREND POSITIVO

Nel 2026 le vendite oltre confine supereranno i 700 miliardi di euro, grazie a una crescita attesa del 4% l'anno[1].



Figura 1. Esportazioni italiane di beni e servizi in valore (€ mld; var. % annua)[2]

[1] SACE; Rapporto Export 2023 Update - Il futuro è adesso, Insieme.

[2] Elaborazione SACE su dati Global Trade Alert, in verde le colonne dei beni e in arancione i servizi, in SACE; Report export 2023, cit., pag. 7.

Il marchio “Made in Italy” è da sempre **sinonimo di eccellenza**, considerato segno distintivo dei valori della tradizione, della cultura, del design e della creatività del nostro Paese. L’Italia conta, infatti, uno dei patrimoni storico-culturali più importanti al mondo e rappresenta un brand di crescente valore in un mercato internazionale sempre più frammentato e competitivo. Tra i principali Stati in cui sono commercializzati i prodotti italiani vi sono Germania e Francia, al terzo posto si classificano gli Stati Uniti, seguiti da Spagna, Svizzera, Regno Unito e Cina.

Le prospettive macroeconomiche per il Made in Italy, seppur in un contesto di crescenti tensioni commerciali e geopolitiche, risultano tendenzialmente positive. Nel 2024 le vendite all’estero di beni, in valore, e di servizi dovrebbero crescere di un ulteriore **4,2%** rispetto al 2023.

Nello specifico, sulla base dei dati raccolti dal Report-Export 2023 di Sace, i c.d. beni di investimento (meccanica strumentale, mezzi di trasporto, apparecchi elettrici ecc.) saranno il raggruppamento di punta dell’export italiano nel 2024, quando il tasso di vendita oltreconfine incrementerà di circa il **5%**.

Le principali economie mondiali rappresentano i mercati di destinazione dei prodotti italiani (Germania, Stati Uniti, Cina) ma molto sta cambiando anche negli altri mercati di destinazione: Paesi del Golfo, India, Thailandia, Vietnam, Messico, Brasile e Croazia si stanno rivelando opportunità sempre più significative e concrete per il nostro export.



Figura 2. L'export italiano verso le aree geografiche (valori correnti; var. % annua)[1]

[1] Fonte: elaborazioni SACE su dati Istat e Oxford economics.



Lo sviluppo del commercio elettronico e la disintermediazione della catena distributiva consentono di ampliare enormemente i mercati di sbocco per le piccole e piccolissime imprese italiane. Se nei modelli di business tradizionali (BtB) arrivare nei mercati esteri rendeva necessari forti investimenti in reti distributive, scorte, apporti materiali e personali, oggi la comunicazione diretta (BtC) consente ai prodotti di una microimpresa italiana di essere venduti nel mondo.

L'espansione in mercati esteri anche grazie alle opportunità di una relazione diretta con i consumatori, attraverso l'e-commerce, spesso si scontra con un'inadeguata preparazione rispetto alle regole dell'export e con le barriere e le limitazioni nei mercati di destinazione, ancora poco conosciute dalle PMI

Secondo i risultati della survey condotta da ARcom Formazione, **il 69% delle aziende interpellate esporta all'estero prodotti contrassegnati dal marchio "Made in Italy"**.

Di queste, tuttavia, **circa il 20% dichiara di non avere attentamente analizzato i requisiti legali per l'utilizzo del marchio "Made in Italy", partendo dal corretto inquadramento doganale del prodotto venduto**. L'8%, inoltre, non è informato in merito alle responsabilità, di natura anche penalistica, derivanti dall'utilizzo scorretto del marchio "Made in Italy".

## L'IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE PER CRESCERE NEI MERCATI ESTERI

Il Made in Italy rappresenta un valore fondamentale per le imprese italiane e un fattore di riconoscibilità straordinario nei mercati esteri. A livello globale, riconoscere che un prodotto sia Made in Italy ne determina una percezione di maggior valore rispetto ai prodotti di altri Paesi, perché racchiude in sé concetti chiave, come **garanzia** sulla qualità dei materiali, **accuratezza** delle lavorazioni, **design e riconoscibilità** della manifattura italiana (i valori di bello e ben fatto). La categoria dei prodotti Made in Italy racchiude tutti quei beni che rappresentano l'eccellenza italiana e si distribuiscono in tutti i comparti produttivi, rappresentando una quota molto significativa dell'export italiano nel mondo e trainando tutte le altre esportazioni.

Rafforzare le competenze delle aziende e dei professionisti nello sviluppo di progetti di esportazione del Made in Italy richiede l'approfondimento e la conoscenza di diversi aspetti interdisciplinari: dalle strategie per conquistare nuovi mercati a quelle di tutela nei Paesi esteri, dai contratti internazionali con i clienti a quelli della logistica, dalle regole che consentono l'utilizzo del marchio Made in Italy alla pianificazione doganale che fa accedere all'azzeramento di dazi e tariffe nei Paesi di destinazione, dalle tutele giuridiche in caso di violazione dei marchi agli strumenti di pagamento più sicuri per le imprese.

ARcom Formazione organizza, in collaborazione con Simest e il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali, un **Master dedicato al Made in Italy**, al via a partire **da maggio 2024**.



## LA NUOVA LEGGE PER TUTELARE IL MADE IN ITALY

Il 27 dicembre 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la “**legge sulla tutela del made in Italy**” (legge 27 dicembre 2023, n. 206). Numerose le novità volte a valorizzare e promuovere, sia in Italia che all'estero, le produzioni di eccellenza del nostro Paese.

Tra le azioni previste a **tutela dell'eccellenza italiana**, si segnalano: l'istituzione del Fondo sovrano sul Made in Italy, che supporterà la crescita, il sostegno, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali; l'istituzione del Fondo per la protezione delle indicazioni geografiche registrate e dei prodotti agroalimentari; la creazione di misure a supporto della protezione dei prodotti industriali e artigianali tipici, l'istituzione di distretti del prodotti tipico; forme di sostegno all'imprenditorialità femminile; il supporto per imprese culturali e creative; il supporto al settore fieristico e la nascita di una giornata dedicata al Made in Italy. A tutela dei marchi registrati sono previsti i nuovi Voucher 3i, il contrassegno Made in Italy e un repertorio ad hoc per le opere dei creatori digitali. Tra gli obiettivi della legge vi è quello di assicurare la tracciabilità delle filiere tramite blockchain. Sono previste, inoltre, sanzioni più rigorose in materia di contraffazione.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge sul Made in Italy, il Ministro delle imprese e del made in Italy, insieme al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, dovranno adottare un **contrassegno ufficiale di attestazione dell'origine italiana della merce** (articolo 41 della legge sul Made in Italy).

Nell'introdurre il nuovo contrassegno, il governo dovrà fare riferimento alla normativa doganale europea sull'origine non preferenziale dei prodotti. Saranno stabilite, inoltre, le modalità e i criteri per ottenere l'autorizzazione ad apporre sulle merci il contrassegno. Il decreto dovrà individuare quali settori merceologici e quali tipologie di prodotti potranno ottenere questa autorizzazione, nonché tutte le specifiche tecniche e le regole che le imprese dovranno rispettare.

## L'IMPORTANZA DELLA NORMATIVA DOGANALE

Il tema del Made In Italy e del commercio internazionale risulta fortemente correlato alla normativa doganale: la determinazione dell'origine dei prodotti, infatti, rappresenta uno dei pilastri fondamentali per una corretta applicazione della fiscalità doganale con ricadute significative in ambito extratributario.

Di grande importanza per il nostro Made in Italy, è la presenza, negli accordi di libero scambio più recenti, di una specifica **tutela delle indicazioni geografiche tipiche**, che consente alle imprese di tutelarsi dalle violazioni “italian sounding” (e non solo) con strumenti legali anche nei Paesi esteri.



Le aziende che devono determinare l'origine dei loro prodotti molto spesso trovano difficoltà nell'interpretare la normativa di riferimento.

Non è sufficiente effettuare una qualsiasi operazione in Italia per potere asserire che il prodotto ottenuto sia originario ma è necessario realizzare un tipo di lavorazione che soddisfi la regola della “**lavorazione sostanziale**”.

Ancora oggi non tutte le aziende sono adeguatamente formate e organizzate per gestire in modo efficace l'origine della merce, in quanto la normativa di riferimento è molto tecnica e non è di facile fruizione.

Capita sovente che vengano inoltre confusi i concetti di provenienza con quello di origine geografica. La **provenienza** di un prodotto indica semplicemente il punto di partenza di un trasporto internazionale, mentre l'origine doganale è una caratteristica intrinseca del bene e si lega al luogo in cui è stato prodotto.

L'origine doganale individua il Paese in cui il bene è stato creato o realizzato e rappresenta, quindi, una caratteristica propria della merce, essendo strettamente legata al luogo e al metodo di produzione utilizzato.

Secondo la normativa doganale, un prodotto realizzato con componenti aventi origine diverse si considera di “**origine non preferenziale**” del Paese in cui ha subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione (art. 60, par. 2, Cdu).

La determinazione dell'origine (non preferenziale) è possibile seguendo il dettato dell'art. 60 del Codice doganale dell'Unione europea e quanto previsto dall'**allegato 22-01 del Reg. UE 2015/2446**. Tale norma, direttamente applicabile, associa a ogni voce doganale una regola di origine specifica, che prevede le condizioni in presenza delle quali le lavorazioni avvenute in uno Stato sono considerate idonee per determinare l'origine del prodotto.

L'allegato 22-01, purtroppo, non solo non riporta consistenti e fondamentali gruppi di voci doganali, ma addirittura omette interi capitoli della Nomenclatura, creando non poche difficoltà per gli operatori. Questo vuoto normativo ha creato dubbi ed incertezze nell'attribuzione corretta dell'origine geografica, danneggiando notevolmente le aziende manifatturiere italiane che, in assenza di indicazioni specifiche da parte dell'autorità doganale e della Commissione Europea, hanno dovuto applicare le regole residuali previste nell'allegato 22-01.

Solo nel 2018 infatti la Commissione europea, al fine di migliorare l'interpretazione armonizzata del principio fondamentale dell'“ultima trasformazione sostanziale” ha pubblicato le “Linee guida in materia di regole sull'origine non preferenziale” (che l'Agenzia delle Dogane ha ripreso con [Nota 70339/RU del 16 luglio 2019](#)) chiarendo che,



per i prodotti non inclusi nell'allegato 22-01, è possibile utilizzare lo strumento interpretativo rappresentato dalla posizione comune elaborata dall'UE in sede di negoziati OMC.

Tale strumento è rappresentato dalle **regole di lista** pubblicate sul sito ufficiale dell'Unione europea che, seppure non vincolanti, fungono da valido ausilio per la determinazione dell'origine non preferenziale.

Al fine di stabilire l'origine di un prodotto la cui voce doganale non è ricompresa nell'allegato 22-01 deve necessariamente essere fatta una **valutazione caso per caso** dei processi produttivi del manufatto, in relazione al concetto dell'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale come definita dall'art. 60 del codice doganale dell'Unione europea, effettuando anche un confronto con le regole stilate dalle linee guida.

Sia la Commissione europea sia l'Agenzia delle Dogane hanno tuttavia ripetutamente affermato che tali norme non hanno effetto giuridico vincolante e che non possono in ogni caso essere in contrasto con il principio stabilito dall'articolo 60, paragrafo 2.

Le evidenti difficoltà che le aziende incontrano nell'interpretare questo insieme di norme deve essere supportato da una **formazione aziendale mirata**, che permetta di conoscere nel dettaglio le sfaccettature delle regole e delle conseguenze che comportano le diverse scelte di approvvigionamento delle materie prime e le eventuali decisioni di delocalizzazione della produzione.

Sempre più spesso, inoltre, l'origine doganale è al centro di importanti sentenze, che intervengono sulla corretta interpretazione della normativa europea.

## LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE 21 SETTEMBRE 2023, C-210/22

Con la **sentenza 21 settembre 2023, C-210/22**, la Corte di Giustizia UE ha affermato che la regola di origine stabilita dalla Commissione europea può essere annullata, se non è coerente con i principi di lavorazione sostanziale e di parità di trattamento di situazioni analoghe.

La Corte di Giustizia dell'Unione europea ha affermato che, nella previsione delle regole di origine incluse nell'allegato 22-01 RD, la Commissione è tenuta a rispettare il principio fondamentale, previsto dal codice, approvato dal Parlamento e dal Consiglio, che stabilisce il concetto di lavorazione sostanziale. L'origine deve essere stabilita esclusivamente in base all'elemento discriminante costituito dall'ultima trasformazione di rilevanza sostanziale.

In particolare, il giudice europeo ha censurato la previsione di condizioni diverse in circostanze simili, sottolineando l'importanza di un trattamento uniforme in situazioni analoghe.

La vicenda esaminata dal giudice europeo aveva a oggetto **tubi di acciaio inossidabile**



**laminati a freddo**, che avevano ricevuto l'ultima lavorazione in Corea del Sud, a fronte di una materia prima originaria della Cina. Nello specifico, una società aveva richiesto un'IVO (Informazione vincolante sull'origine), chiedendo se i semilavorati di origine cinese, lavorati in Corea, acquisissero origine non preferenziale Corea del Sud.

La voce doganale sottoposta all'esame della Corte di Giustizia è la 7304 41, relativa ai tubi di acciaio inossidabile laminati a freddo. Per tali prodotti, la regola di origine prevista dall'allegato 22-01 RD stabilisce che la merce può dirsi originaria di un determinato Paese soltanto se: i) tutti i materiali utilizzati hanno subito un cambiamento di voce tariffaria (a livello delle prime 4 cifre della classificazione), o, in alternativa, ii) se i prodotti sono stati realizzati a partire da profilati cavi di cui alla voce 7304 49.

Con tale pronuncia, la Corte di Giustizia europea ha ritenuto **illegittima la regola di origine** stabilita dalla Commissione UE.

In primo luogo, occorre considerare, infatti, che è possibile che vi sia una lavorazione sostanziale, idonea a determinare l'origine della merce, anche in assenza di un cambiamento di voce tariffaria. I giudici hanno riconosciuto che il cambio di classificazione tariffaria costituisce un'indicazione del carattere sostanziale della trasformazione effettuata, ma tale trasformazione può essere sostanziale anche in mancanza di tale cambiamento di classificazione tariffaria.

Inoltre, secondo il giudice europeo, il criterio relativo ai profilati cavi determina una differenza di trattamento ingiustificata rispetto alle lavorazioni realizzate a partire da un tubo sbozzato. Contrasta con il principio di parità di trattamento la previsione di una regola di origine che distingue tra una lavorazione effettuata a partire da profilati cavi rispetto a una trasformazione realizzata a partire da prodotti assolutamente analoghi, come i tubi sbozzati.

Nel caso esaminato, infatti, la laminazione a freddo realizzata a partire da profilati cavi consente di attribuire al prodotto l'origine coreana. Applicando lo stesso tipo di lavorazione eseguita ai tubi, invece, la merce non acquisisce l'origine Corea del Sud.

La sentenza chiarisce pertanto che l'origine doganale deve essere determinata esclusivamente in funzione del criterio discriminante costituito dall'ultima trasformazione sostanziale delle merci.

Secondo la Corte di Giustizia UE, anche la lavorazione a partire da tubi sbozzati rappresenta una trasformazione sostanziale, idonea a determinare l'origine della merce, in quanto la lavorazione "comporta modifiche irreversibili quanto alle loro proprietà fisiche, meccaniche e metallurgiche".

## IL CASO "HARLEY DAVIDSON"

L'origine non preferenziale è al centro di un'altra importante sentenza resa dal Tribunale europeo (**sentenza 1° marzo 2023, T-324/21**), che interviene sul concetto di lavorazione "economicamente giustificata".

Nel mese di giugno del 2018, gli Stati Uniti hanno adottato alcuni dazi supplementari (pari al 25 e 10%) sulle importazioni di acciaio e alluminio provenienti dall'Unione europea.

In risposta alla misura restrittiva introdotta dagli USA, la Commissione europea ha adottato il Regolamento UE 2018/886, che prevede a sua volta un dazio supplementare applicabile alle importazioni di alcune tipologie di **motocicli** originarie degli USA.

Tali misure restrittive avrebbero avuto un notevole impatto sui costi di produzione e, di conseguenza, sulle importazioni nell'Unione europea dei motocicli. Secondo le stime, infatti, i nuovi dazi avrebbero inciso sui costi di produzione per un valore di circa duemila e duecento sterline, per ogni motocicletta importata nell'UE dagli Stati Uniti.

Harley Davidson ha ipotizzato, pertanto, di delocalizzare in Thailandia la produzione delle moto destinate al mercato UE, richiedendo un'**informazione vincolante sull'origine (IVO)**, al fine di ottenere una conferma dell'origine.

La Commissione europea ha deciso di annullare le due IVO rilasciate dalle Autorità europee, ritenendo che lo scopo principale del trasferimento della produzione in Thailandia era quello di evitare l'applicazione dei dazi imposti dall'Unione europea. Secondo la Commissione, la lavorazione in Thailandia non può considerarsi «economicamente giustificata», trattandosi di una delocalizzazione **finalizzata a evitare i dazi supplementari UE**.

L'articolo 33 RD (Reg. 2446/2015) prevede, infatti, che la trasformazione effettuata in un altro Paese non è economicamente giustificata se lo scopo della stessa è di evitare l'applicazione delle misure specifiche diverse da quelle tariffarie.

Harley Davidson ha impugnato la decisione di revoca della Commissione europea, presso il Tribunale UE, sostenendo che, oltre ad essere scorretta, tale pratica avrebbe avuto effetti negativi sugli scambi commerciali, imponendo potenziali ostacoli e costi aggiuntivi.

Il Tribunale ha respinto il ricorso, rilevando che la normativa antielusione è finalizzata a evitare che le merci acquistino una nuova origine se lo scopo principale del trasferimento della produzione è quello di eludere l'applicazione delle misure di politica commerciale UE.

## L'IMPORTANZA DEL CERTIFICATO DI ORIGINE NON PREFERENZIALE

Di particolare importanza è il certificato di origine non preferenziale. Tale documento è rilasciato dalle autorità competenti del Paese da cui provengono i prodotti, in genere dalla Camera di Commercio. I certificati di origine sono redatti sulla base del formulario approvato dal legislatore europeo con tutte le indicazioni per l'identificazione della merce cui si riferiscono e sono rilasciati dalle autorità pubbliche competenti, all'esito di una specifica valutazione e prima che i prodotti siano dichiarati per l'esportazione verso il Paese terzo (all. 22-14 e art. 57, par. 3, Reg. 2447/2015, RE).

Essere in possesso di un valido e regolare certificato di origine non preferenziale



consente di evitare di incorrere in una contestazione doganale. In presenza di un certificato di origine, infatti, se l'Agenzia delle Dogane ha “**fondati dubbi**” sull'esattezza delle informazioni in esso contenute, deve attivare una richiesta di cooperazione amministrativa ai sensi dell'art. 59 RE, chiedendo alle autorità competenti di verificare se l'origine dichiarata sia stata stabilita correttamente. La certificazione, pertanto, dimostra che i prodotti hanno subito una lavorazione idonea ad attribuire l'origine non preferenziale. Nei casi in cui il fornitore abbia regolarmente richiesto, dando piena garanzia dell'origine della merce da esportare, e ottenuto, all'esito positivo delle verifiche previste dalla normativa vigente, regolari certificati di origine della merce dalla Camera di Commercio, la pretesa dell'Agenzia delle Dogane è stata dichiarata illegittima (Cass., sez. V, 23 giugno 2023, n. 18124; Cass., sez. V, 31 luglio 2020, n. 16469; Cass., sez. V, ord. 24 luglio 2020, n. 15864; Cass., sez. V, ord. 29 aprile 2020, n. 8337; Cass., sez. V, ord. 6 giugno 2019, n. 15360; Cass., sez. V, 28 febbraio 2019, nn. 5931, 5932, 5933, 5934 e 21 marzo 2019, nn. 7993 e 7794; Corte Giust. trib. 23 novembre 2022, n. 1361; Comm. trib. prov. La Spezia, 24 maggio 2022, nn. 149 e 150; Comm. trib. prov. La Spezia, 29 giugno 2021, n. 130; Comm. trib. prov. Venezia, 7 giugno 2021, nn. 456 e 457).

Solo con la gestione di una **consapevole pianificazione doganale**, che naturalmente comprende anche l'origine preferenziale, è possibile ottenere risultati competitivi sui mercati internazionali. La conoscenza e la corretta applicazione delle norme valorizza la ricca tradizione artigianale e la produzione delle aziende italiane per continuare ad esportare il “Made in Italy” così amato in tutto il mondo.

L'estrema novità di tali nuove misure doganali rende necessario un costante aggiornamento e la condivisione di spunti e riflessioni.

**Chi è interessato a far parte di questo tavolo di approfondimento, coordinato dalla dott.ssa Marica Mestieri, è invitato a iscriversi inviando una mail a [formazione@arcomsrl.it](mailto:formazione@arcomsrl.it)**

L'iscrizione è gratuita

**Centro Studi  
Arcom Formazione**